



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti
al Corpo militare della Croce rossa italiana

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che presentiamo in questo documento è frutto di un impegno già assunto sin dalla XIV legislatura. Un impegno che, pur senza concludere in forma definitiva il suo *iter* legislativo di approvazione alla Camera, ha tuttavia prodotto un ampio e proficuo dibattito, modificando il testo (anzi i testi) da cui si era partiti e licenziando un articolato che oggi adottiamo e presentiamo qui nell'Aula del Senato.

Oggetto in questione è la concessione al Corpo militare della Croce rossa italiana, dell'applicazione del ruolo d'onore. Si tratta di «Corpo militare» in quanto la Croce rossa italiana (CRI) è a tutti gli effetti un Corpo ausiliario delle nostre Forze armate, tanto da possedere persino una sua bandiera di guerra.

Attualmente l'applicazione del ruolo d'onore è prevista per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Vigili del fuoco e per i cappellani militari. Infatti il ruolo d'onore venne concesso inizialmente soltanto ad ufficiali, sottufficiali e truppa di Esercito, Aeronautica militare, Marina militare e Arma dei carabinieri poi, giustamente, è stato esteso anche alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco e finanche agli «assistenti spirituali delle Forze armate» cioè i cappellani militari.

Ma è a tutti noto che, al pari dei citati Corpi militari anche la Croce rossa italiana ed i suoi appartenenti si sono storicamente distinti per la dedizione e l'efficacia con cui hanno svolto delicati compiti umanitari sin dalla loro apparizione nella Grande Guerra e ancor più nel corso dei terribili anni del Secondo conflitto mondiale. Succes-

sivamente il Corpo militare della CRI ha preso parte ad importanti missioni internazionali di aiuto a popolazioni colpite e danneggiate da eventi bellici e da gravi calamità fra cui spiccano quelle condotte in Corea, Turchia, Libano, Albania, ex Jugoslavia, Afghanistan ed Iraq, oltre che in numerosi Paesi africani.

In tutto ciò va fortemente sottolineato che i militari della CRI intervengono direttamente e con i loro mezzi sanitari anche per prestare soccorso ed alleviare la situazione dei cittadini italiani colpiti da calamità naturali in ogni parte del territorio nazionale, meritandosi ovunque il consenso, la stima e la riconoscenza delle popolazioni coinvolte.

Alla luce di questa situazione ci sentiamo assolutamente in dovere di condividere il disagio che avvertono gli appartenenti a questa gloriosa istituzione i quali, pur conservando intatti l'amor patrio e la generosità che, da sempre, li contraddistinguono, si sono sentiti poco considerati a causa del fatto che il loro Corpo di appartenenza è praticamente l'unico a cui non è concessa l'applicazione del ruolo d'onore. Riteniamo in tal senso che sia evidente a tutti la discriminazione che il Corpo militare della CRI sta effettivamente subendo e come tutto ciò sia per certi versi paradossale se si pensa al fatto che, oggi, gli interventi di *peace-keeping* sembrano essere divenuti una delle principali funzioni degli eserciti (soprattutto nelle nazioni più evolute) e che, nel corso di tali azioni, il ruolo dei reparti sanitari diviene sempre più importante.

A nostro avviso, quindi, la concessione del ruolo d'onore che il presente disegno di legge si propone di riconoscere, è giustificata dalla natura di Corpo ausiliario delle Forze armate specifico del Corpo militare della

Croce rossa e – come abbiamo già detto – dagli alti meriti acquisiti sia nella partecipazione a missioni internazionali di aiuto alle popolazioni colpite da guerre e calamità naturali che alle operazioni di intervento e aiuto dei cittadini italiani colpiti da gravi sciagure in ogni parte del territorio nazionale.

Il dibattito affrontato dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati nella XIV legislatura ha posto in luce la necessità di definire con esattezza i destinatari – e quindi i beneficiari – di questa norma che si andava costruendo, così l'articolo 1 del presente disegno di legge riporta le definizioni cui sono addivenute le parti politiche appro-

vando questo testo. A tal proposito appare opportuno ricordare quanto evidenziato in quella sede: il nostro disegno di legge si limita a riconoscere, cioè ad istituire, il ruolo d'onore per gli appartenenti alla CRI, non vuole e non deve affrontare il tema del «rioridino» complessivo della sanità militare che evidentemente va discusso in sede di una riforma organica di questo settore.

È quindi nella duplice convinzione della validità della proposta da un lato, e la legittima necessità di non disperdere il lavoro già fatto dal Parlamento su questo disegno di legge, che confidiamo in un *iter* celere per la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il ruolo d'onore per gli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana. Nel predetto ruolo sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa del Corpo militare della Croce rossa italiana che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo da ascrivere a una delle categorie previste dalla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria da ascrivere ad una delle suddette categorie.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace, soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

3. I volontari di truppa del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Art. 2.

1. Nel ruolo d'onore, gli ufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana possono conseguire l'avanzamento fino al grado di colonnello.

Art. 3.

1. Ai fini dell'avanzamento nel ruolo d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo militare della Croce rossa italiana, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, 18 febbraio 1958, n. 160, 16 ottobre 1964, n. 1148, e 22 novembre 1973, n. 872.

2. Ai fini dell'avanzamento nel ruolo d'onore dei volontari di truppa del Corpo militare della Croce rossa italiana, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 17.

Art. 4.

1. Gli eventuali richiami in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore di cui all'articolo 1 sono disposti dalla Croce rossa italiana nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

